

Misure 211 e 212 - BANDI 2011

Indicazioni operative

1.a Bandi Provinciali

Come indicato nella “Parte Generale” del Programma operativo Asse 2, le Misure 211 e 212 “sono attivate dalle Amministrazioni competenti secondo le modalità di governance definite in ciascun PRIP ...”.

Considerando che il Programma Operativo relativo a dette Misure prevede l’attivazione delle stesse nell’annualità 2011 e che il termine per la presentazione delle domande corrisponde alla scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009, è necessario che i bandi provinciali vengano approvati entro il mese di marzo.

2.a Aggiornamento delle delimitazioni geografiche

E’ attualmente in corso la raccolta degli aggiornamenti per le delimitazioni relativi all’anno 2011 (adeguate al 31/12/2010), da parte delle Province e dei servizi regionali interessati.

La cartografia sarà implementata a sistema prima dell’apertura della presentazione domande.

Il sistema di calcolo ed esposizione dei dati in anagrafe è in corso di modifica, di conseguenza saranno aggiornate le istruzioni di gestione per l’anno 2011 sulla pagina internet dedicata.

3.a Conferma di modalità operative relative ai Bandi precedenti annualità

Sono confermate ed estese ai Bandi provinciali a valere sull’annualità 2011 le disposizioni dal n. 6) al n. 10) di cui alle indicazioni operative 2009 (nota 67201 del 19 marzo 2009).

Si conferma anche la previsione di cui al punto 5) della citata nota, relativa all’ammissibilità della presentazione tardiva; risulta modificato solo il Regolamento di riferimento. E’ quindi ammessa la presentazione tardiva delle domande, come da art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009, applicando alle medesime le riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda deve essere considerata irricevibile.

Le indicazioni in precedenza riferite all’articolo 7 del Reg. (CE) n. 1975/06 sono ora da riferire agli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 65/11.

Il Reg. (CE) 65/11 è da applicare a tutte le domande di pagamento presentate successivamente al 1 gennaio 2011. Il Reg. (CE) n. 1975/2006 è abrogato con effetto dal’1 gennaio 2011. Esso continua ad applicarsi alle domande di pagamento presentate anteriormente a tale data (vedi art. 34 Reg. (CE) 65/11).

Le indicazioni operative relative ai bandi di precedenti annualità sono disponibili sul sito “ermesagricoltura” nelle pagine relative alle Misure 211 e 212, alla pagina “documenti”.

4.a Domande di indennità per superfici ricadenti in Comuni di nuova aggregazione

Come da schema d’Intesa fra le Regioni Emilia-Romagna e Marche, ratificata con L.R. n. 5/2010, le modifiche che rendono operativo per i territori trasferiti dell’Alta Valmarecchia il PSR dell’Emilia-Romagna sono state notificate in data 8 luglio 2010. Pertanto, a decorrere dai Bandi provinciali 2011 le superfici agricole ricadenti nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello potranno essere oggetto delle domande di indennità di cui ai precedenti punti 1 e 3.

5.a Modifiche ai Programmi Operativi delle Misure

...

Relativamente alle previsioni di natura finanziaria si ricorda che l'approvazione della DGR 1477/2010 ha di fatto comportato il superamento di quanto contenuto nei paragrafi n. 8 "gestione finanziaria" dei programmi operativi di entrambe le Misure. In detta Deliberazione è stato disposto che le risorse destinabili ai bandi 2011 non possono superare il 33% delle risorse libere.

Vista l'imminente emanazione degli atti relativi alla rimodulazione finanziaria dei PRIP, le Province avranno facoltà di destinare ai bandi fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che origineranno dalla rimodulazione stessa.

Le ulteriori risorse di cui sopra dovranno essere esplicitamente previste nei bandi.

E' evidente che qualora una provincia preveda di ridurre le risorse destinate alle Misura 211 e/o 212, invece di incrementarle, gli importi destinabili ai Bandi 2011 dovranno essere ridotti di un importo non inferiore al 33% delle diminuzioni di risorse programmate a carico delle Misure.

...

1.b Bandi provinciali e previsioni finanziarie. Con le modifiche introdotte ai paragrafi finanziari dei Programmi Operativi dalla DGR 303/11 è stata ammessa la possibilità di destinare ai bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che dovessero originare dalle rimodulazioni finanziarie dei PRIP in corso di approvazione.

Si sottolinea al riguardo che tale possibilità è condizionata alla esplicita e specifica individuazione delle ulteriori risorse nei bandi provinciali.

Si evidenzia inoltre, al riguardo, quanto espressamente stabilito dalla DGR 269/2011: "*gli eventuali atti di concessione assunti dopo l'invio della proposta di modifica a valere sulle risorse ripartite e/o rimodulate restano comunque condizionati all'approvazione delle modifiche stesse da parte della Commissione europea*". Pertanto, gli atti di ammissione e concessione di indennità riferibili a risorse derivanti da rimodulazione finanziaria dovranno essere condizionati alla approvazione da parte della Commissione della proposta inerente al riparto delle risorse.

2.b Cumulabilità di sostegni. Con riguardo alle modifiche intervenute alle disposizioni che regolano il cumulo fra i sostegni richiesti in ragione delle misure in oggetto e quelli relativi alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali", si evidenzia che nei Programmi Operativi sono state integrate specifiche disposizioni. In particolare è stato previsto che nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità presenti, nella medesima annualità di riferimento, anche una domanda di pagamento per Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "praticoltura avvicendata" o "prato permanente e pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia". Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata. Tale previsione deve essere tenuta nella debita considerazione nei bandi provinciali.

3.b Individuazione delle UBA. Per quanto concerne l'individuazione delle UBA al fine della determinazione degli importi delle indennità da attribuire per ettaro di superficie foraggera, con la DGR 303/11 è stato disposto che per tale parametro ci si debba riferire o alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda,

ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, alla consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

In tale ultima eventualità il numero di UBA da indicare nella domanda dovrà risultare quindi quale media fra la consistenza risultante al 1/1/11 e quella risultante al momento della presentazione della domanda e dovrà essere allegato a corredo della medesima domanda un prospetto riportante il calcolo che ha determinato il numero delle UBA dichiarate.